

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE

DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

PRIME OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEI MINISTERI DELLE
INFRASTRUTTURE ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

16 novembre 2010

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 70

Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78;
- g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le

imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.

7. Le SOA comunicano all'Autorità, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

In ordine al comma 3, sia il Consiglio di Stato che l'Autorità di vigilanza hanno prospettato la necessità di ripristinare la precedente formulazione della norma, al fine di ricomprendere all'interno delle attività istituzionali, per l'espletamento delle quali le SOA non possono rivolgersi a prestazioni di soggetti esterni, la promozione commerciale.

Del resto, la previsione, inserita nel nuovo testo del comma 3, della responsabilità, comunque, in capo alle SOA per ogni *“attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse”* non appare idonea a superare le osservazioni dei predetti organi consultati circa le forme di controllo sull'attività di promozione.

Quanto al comma 5, attinente al pagamento dei corrispettivi dovuti alle SOA (*“considerati corrispettivo minimo della prestazione resa”*), non sembra che sia stata recepita l'osservazione di questo Ufficio posta in essere sul precedente testo regolamentare con nota n. 51 del 26 maggio 2008, in tema di coerenza con la normativa che ha disposto l'abolizione dei limiti minimi tariffari (cfr. decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006).

Inoltre, la previsione di dilazioni dei pagamenti a favore delle SOA non sembra avere attinenza con le materie del regolamento, atteso che trattasi di un rapporto di carattere privatistico intercorrente tra le SOA stesse e le imprese interessate alla qualificazione.

Articolo 72

Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione

1. Al fine di garantire un'efficace azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione e di armonizzare i relativi flussi informativi, tutti i soggetti deputati a svolgere l'attività di vigilanza suddetta garantiscono la circolazione delle informazioni e dei dati in forma esclusivamente telematica, a tal fine rilevanti, nei confronti degli altri soggetti titolari di analoga competenza, con forme e modalità tecniche fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

L'art. 40, comma 4, lettera f-bis, del codice attribuisce al regolamento, tra l'altro, la definizione delle modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione.

L'art. 72 del regolamento stabilisce che *“tutti i soggetti deputati a svolgere attività di vigilanza garantiscono la circolazione delle informazioni e dei dati con forma e modalità tecniche fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità”*.

Appare evidente che tale disposizione non sia idonea a dare attuazione all'art. 40 predetto, ma demanda tale adempimento ad una fonte amministrativa subordinata e non a quella regolamentare, come previsto dalla norma primaria. Tra l'altro, la motivazione posta da codesta Amministrazione in ordine all'art. 72 non offre argomenti per superare le perplessità sul punto.

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Articolo 79, comma 17

Requisiti di ordine speciale

(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La disposizione stabilisce che per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore deve presentare una certificazione del produttore dei beni attestante il concreto montaggio.

La collocazione di tale norma nell'art. 79 non appare coerente con i contenuti diretti a disciplinare i requisiti di ordine speciale ai fini della qualificazione.

Articolo 79, comma 21
Requisiti di ordine speciale
(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

21. In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

In attuazione dell'art. 37, comma 11, del codice, la norma dispone che, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'art. 107, comma 2 (c.d. *"superspecialistiche"*), i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e dei beni culturali.

Al riguardo, si evidenzia che il predetto art. 37, comma 11, del codice demanda espressamente al regolamento di cui trattasi sia la definizione dell'elenco delle opere *"superspecialistiche"* (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica), sia *"i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso"*.

Ora, mentre il menzionato elenco delle ripetute opere è stato definito dall'art. 107, comma 2, del regolamento, per quanto riguarda, invece, i requisiti di specializzazione, già previsti nell'allegato A.1 stralciato dal testo finale del regolamento dopo l'acquisizione dei pareri degli organi consultivi e dei concerti dei Ministri interessati, codesta Amministrazione ha ritenuto di rinviare ad una fonte diversa, avente natura di atto amministrativo (d.P.C.M.), l'individuazione dei requisiti in argomento. Peraltro, lo stralcio dell'allegato A.1 è stato effettuato senza il necessario adeguamento del testo dell'art.357 (norme transitorie) che riporta tuttora il riferimento ad alcune categorie eliminate per effetto del ripetuto stralcio.

Tale operato appare non conforme al dettato dell'art. 37, comma 11, del codice, in quanto non solo in tal modo non si dà attuazione alla norma medesima, ma anche si contravviene al principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria.

Sul punto, codesta Amministrazione si è limitata nella relazione illustrativa ad invocare ragioni di opportunità, derivanti dalla complessità e rilevanza della questione rispetto all'intero sistema del mercato degli appalti, ragioni che sono state considerate ai fini dello stralcio dell'allegato A.1 e della formulazione del predetto rinvio ad un d.P.C.M.

Articolo 85

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.

Lavori affidati a terzi dal contraente generale

(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.

2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o

nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La disposizione, al comma 1, lett. b) nn. 2 e 3, prevede che l'impresa affidataria può utilizzare l'importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%, oltre che per la qualificazione prevalente, anche per una percentuale non superiore al 10%, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile.

A tale proposito, il Consiglio di Stato, nel ritenere tale previsione *“fortemente in contrasto con i principi che hanno dato origine al sistema di qualificazione delle imprese: certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite...”*, ha proposto il mantenimento del sistema vigente con l'espunzione dal testo di detta previsione.

Codesta Amministrazione, nelle *“premesse”* del provvedimento afferma che la previsione introdotta *“favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori...”*.

Tale argomentazione, incentrata su motivi di opportunità, non sembra coerente con la menzionata osservazione, in punto di diritto, dell'Organo consultivo.

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

Articolo 238, comma 1

Compenso spettante ai collaudatori

(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La disposizione prevede, tra l'altro, che ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo siano corrisposte le tariffe professionali previste per i soggetti esterni.

Tale norma si pone in contrasto con l'art. 92, comma 5, del codice secondo il quale gli incentivi per il personale dipendente comprendono anche le attività per il collaudo, nonché, indirettamente, con l'art. 120, comma 2-bis del codice che qualifica l'attività di collaudo come “*attività propria delle stazioni appaltanti*”.

Né appare condivisibile, d'altronde, la motivazione fornita tesa ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra i componenti della stessa commissione nell'ipotesi di collaudo miste, in quanto la disparità si verrebbe comunque a creare tra dipendenti appartenenti a commissioni della stessa Amministrazione appaltante e dipendenti facenti parte di commissioni miste.

Una innovazione di tal fatta non può essere consentita anche in ragione della natura di mera attuazione del regolamento all'esame.

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO II – Progettazione

Articolo 248

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Nella relazione illustrativa si afferma che sono state raccolte nell'articolo le disposizioni specifiche in tema di qualificazione per i lavori relativi ai beni culturali già contenute nel d.P.R. n. 34/2000. Tuttavia, si deve osservare che al comma 5, relativo all'affidamento della direzione tecnica, è stata omessa l'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, del predetto d.P.R. n. 34/2000, secondo la quale tale compito può essere affidato anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni.

**PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI**

**TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE
DELLE OFFERTE**

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

Articolo 278

Finanza di progetto nei servizi

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico – finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 253, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. E' fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La norma, nel disciplinare la finanza di progetto ai servizi, prevede, tra l'altro, al comma 1, la presentazione, a corredo della proposta, di uno studio di fattibilità, da parte dei soggetti privati, anziché in capo alla stazione appaltante, come invece è previsto nel settore dei lavori pubblici (art. 153, comma 1, del codice).

Il successivo comma 4 prevede, ai fini della scelta del concessionario, l'indizione della gara informale ai sensi dell'art. 30, comma 3, del codice, anziché della gara così come disciplinata dall'art. 153 del codice.

Nella relazione illustrativa si dichiara che si è inteso adattare la disciplina della finanza di progetto per i lavori di cui all'art. 153 del codice, tenendo conto della peculiarità dei servizi.

Ciò posto, si evidenzia che l'art. 152, comma 3, del codice ha demandato al regolamento di fissare le modalità per l'applicabilità delle disposizioni del capo III (Promotore finanziario, società di progetto), in quanto compatibili, anche ai servizi.

Orbene, si ritiene che il contenuto della delega di cui sopra, riguardante le mere modalità di applicazione, non possa consentire l'inottemperanza, per il settore dei servizi, al principio fondamentale posto dal codice in tema di finanza di progetto, ex art. 153, consistente nella necessità della formale gara per la realizzazione dei lavori pubblici.

Del resto, anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nel parere reso in data 11 febbraio 2010, ha rilevato nella formulazione del comma 1 la mancanza della fase dello studio preliminare da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e, per il comma 4, ha proposto la *“riscrittura del testo eliminando il riferimento dell'art. 30 del codice e prevedendo nell'art. 278 procedure e meccanismi idonei ad assicurare una efficace concorrenza...”*.

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Articolo 297

Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell'esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

L'articolo dispone che all'esecuzione di servizi e forniture si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice dei contratti pubblici, estendendo a tali materie una normativa dettata, soltanto, per i lavori pubblici (Parte II, Titolo III, Capo I).

Pertanto, sulla base anche del parere espresso in proposito dall'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali, la disposizione non sembra trovare riscontro in apposita previsione del codice; per cui, salvo diversa norma di legge primaria, essa appare in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti del diritto (art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale).

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

Articolo 327

Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.

2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.

OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Tale disposizione, riguardante i requisiti per l'assegnazione di servizi e forniture “*sotto soglia*”, stabilisce che i requisiti suddetti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione di cui agli artt. 41 e 42 del codice mentre l'art. 124, comma 7, del codice demanda esplicitamente al regolamento, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal codice medesimo, la disciplina dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

a cura della Dr.ssa Laura Savelli